



## Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

Agerola, li 20 marzo 2020

**ORD. N. 38 /2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONAVIRUS) – ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL SINDACO

#### Richiamati:

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e in particolare, il comma 5, dispone che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";**
- L'art.1 del suddetto DPCM, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", il quale prevede, tra l'altro, quanto segue:

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.
- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13 del 12.3.2020, con la quale si dispone che, fino al 25.3.2020, “Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”, e che i **“supermercati** e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità che restano aperti sono legittimati ad

effettuare **consegne a domicilio** soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI";

L'ordinanza del P.G.R.C. n. 15 del 13.3.2020, con la quale, con decorrenza immediata e fino al 25.3.2020, su tutto il territorio regionale, è fatto obbligo ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, consentendo esclusivamente gli spostamenti temporanei e individuali motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, con precisazione che sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio, dimora;

#### **Preso atto che:**

- Gli aggiornamenti della Protezione civile delle ultime 48 ore denotano un sensibile incremento dei casi di contagio conclamato, oltre che un notevole aumento dei decessi;
- La Regione Campania, interessata dai recenti movimenti di ritorno dei lavoratori provenienti dalle località già classificate come 'zone rosse' e, in generale dal Nord Italia, sta cominciando, purtroppo, a registrare contagiati e decessi in sensibile aumento;

**Ritenuto**, in ragione della dimostrata maggiore diffusione del virus e della prevedibile estensione dello stesso in tempi rapidi, adottare ulteriori misure volte a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure di carattere preventivo e precauzionale, fino ad ulteriori disposizioni che saranno successivamente adottate sulla base dell'evoluzione dell'attuale situazione emergenziale;

#### **ORDINA**

1. La chiusura di tutte le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 11.3.2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, come segue: dal lunedì al sabato, inderogabilmente alle ore 14.00, e per l'intera giornata della domenica. Solo per le attività di vendita di generi alimentari è consentito il servizio di consegna a domicilio, nei giorni feriali, dopo l'orario di chiusura delle ore 14.00;
2. Il divieto per le attività di panificazione di produrre e vendere prodotti di pasticceria, onde evitare di eludere le misure di contenimento imposte dalle autorità statali e regionali in materia di COVID-19 con aggregazioni non consentite. Non è consentito, altresì, il consumo degli alimenti acquistati sul posto;
3. Le uscite per favorire i bisogni degli animali d'affezione sono consentite per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, con divieto di allontanamento oltre 50 metri dalla propria abitazione;

#### **DISPONE**

- Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dai successivi DPCM del 9 ed 11 marzo 2020, non incompatibili con quest'ultimo;
- Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore;

- Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.p.

#### **AVVISA**

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **DISPONE ALTRESI'**

- L'entrata in vigore immediata della presente Ordinanza e la sua efficacia fino a nuove disposizioni.
- La presente Ordinanza sarà inoltrata al Comando della Polizia Locale del Comune di Agerola, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando della Stazione Carabinieri di Agerola, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.



**Il Sindaco**  
Prof. Luca Mascolo